



Città di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Servizio SUAP - Commercio

Corso Principe di Piemonte, 32 - 73013 Galatina (Le)

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

N. 01/2020

(Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il Sig. Ramundo Michele (tecnico incaricato) di Nardò, in nome e per conto della Società "Carriero Energy S.r.l." - Partita Iva 04349280752 - con sede legale in Monteroni di Lecce alla via Spacciante n. 24, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Carriero Antonio - c.f. CRR NTN 59M12 F604P - in atti meglio generalizzato, ha presentato la pratica (portale "Impresainungiorno.gov.it" - prot. 44725 del 16.6.2020), acquisita al protocollo del Comune al numero 22004 del 17.6.2020, corredata da attinente documentazione, relativa alla richiesta di rilascio dell'A.U.A. per l'impianto di distribuzione carburanti, sito in questo Comune sulla Tangenziale Est - direzione Lecce - Località Angeli.

Con separate note di questo Servizio (prott. 46314, 46315 e 46316) del 22.6.2020 la predetta istanza, corredata da tutta la documentazione allegata, veniva trasmessa rispettivamente alla Provincia di Lecce, quale Autorità competente al fine del rilascio dell'autorizzazione di che trattasi ed ai Servizi Comunali S.U.E. e Ambiente/Reti per quanto di competenza.

Vista la nota della Provincia di Lecce del 01.7.2020 (prot. Rep_Prov_Le/Le-Supro 0049802/01-07-2020) con la quale veniva trasmesso l'atto determinativo (Protocollo Generale n. 768 del 26/06/2020 - C.R. A822) di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, sostitutiva del titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), ai fini del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo n. 152/2016 e dell'art 10 del R. R. n. 26/2013, a favore della Società Carriero Energy s.r.l. - Partita IVA 04349280752 - con sede in Monteroni di Lecce (Le) alla via Spacciante n. 24, per la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti, con annesso autolavaggio, sito nel Comune di Galatina (LE), alla S.P. Tangenziale Est dir. Lecce, **nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni nello stesso riportate;**

Preso atto del nulla-osta (prot. 27706) di valutazione previsionale sull'inquinamento acustico

rilasciato, in data 29.7.2020, dal Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana di questo Comune;

Preso atto, altresì, della dichiarazione del titolare dell'attività, Sig. Antonio CARRIERO, acquisita al protocollo comunale al n. 28092 del 31.07.2020, attestante che non sono intervenute modifiche all'impianto di depurazione, alla qualità e portata degli scarichi di cui alla all'autorizzazione definitiva allo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilabili, provenienti da fossa biologica mediante sub-irrigazione, n. 6/2014, concessa dal Dirigente la Direzione Territorio ed Ambiente di questo Comune, in data 01.4.2014, alla società Buccarella Giuseppe e Valerio S.n.c. di Veglie, per l'impianto di che trattasi, allegata ad integrazione della richiesta (prot. 26777 del 22.7.2020) di voltura della stessa predetta autorizzazione;

Considerato che nei confronti della suindicata Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del predetto Decreto Legislativo, giusta comunicazione del Ministero dell'Interno - Prefettura di Lecce - del 20.7.2020;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17/2007;

Visto il Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Visto il Regolamento Regionale n. 26/13: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 04.07.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana ed affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo e del successivo Decreto Sindacale n. 4 del 17.01.2019 (prot. 0002289) con il quale, in attuazione del nuovo organigramma della struttura comunale, approvato con D.G.C. n. 329/2018, è stato confermato il suddetto incarico per le relative funzioni assegnate;

salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali altri pareri ed autorizzazioni di Enti ed i diritti di terzi,

A U T O R I Z Z A

la società "Carriero Energy S.r.l." - Partita Iva 04349280752 - con sede legale in Monteroni di Lecce, proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, sito in questo Comune in Località Angeli - sulla Tangenziale Est (direzione Lecce), ad effettuare **lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche di dilavamento**, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 10 del R.R. n. 26/2013, **nel rispetto e sotto la stretta osservanza di tutte le condizione e prescrizioni contenute nell'atto determinativo** (Protocollo Generale n. 768 del 26/06/2020 - C.R. A822) **assunto dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.**

L'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo abilitativo, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, e si intende adottata salvo diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale. Pertanto il titolare della stessa assume la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene consegnato alla società Carriero Energy S.r.l., pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune - Sezione Trasparenza - ed inviato in copia, per quanto di competenza, ai seguenti soggetti:

- Provincia di Lecce - Servizio Ambiente;
- Polizia Provinciale di Lecce;
- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione;
- ARPA Puglia - D.a.p. di Lecce;
- Comando Carabinieri di Lecce - Nucleo Operativo Ecologico;
- Comune di Galatina - Servizio Ambiente - Reti.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Lecce, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente titolo abilitativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il presente provvedimento, composto complessivamente da n. 9 facciate, è rilasciato conformemente e nei limiti della domanda presentata e dell'atto determinativo assunto dalla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, di adozione della relativa A.U.A..

Fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione, è conforme alle risultanze istruttorie.


Galatina, lì 3 agosto 2020

Il Dirigente

Arch. Nicola MIGLIETTA

Firmato digitalmente da: Nicola Miglietta
Organizzazione: COMUNE DI GALATINA/80008170757
Data: 03/08/2020 13:00:59

Il Collaboratore Istruttore
Sig. Massimo ANCORA





PROVINCIA DI LECCE

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 768 del 26/06/2020

OGGETTO: SOCIETÀ CARRIERO ENERGY SRL. ADOZIONE DELL'A.U.A., AI SENSI DELL'ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, SOSTITUTIVA DEL TITOLO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 6 DEL R. R. 26/2013, PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO AUTOLAVAGGIO SITO IN GALATINA ALLA S.P. TANGENZIALE EST DIR. LECCE.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 23 dello 09/07/2019, con cui è stato attribuito all'ingegner Luigi Tundo l'incarico di dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale;

Premesso che:

- l'art. 36 della L. R. 24/1983, come modificata dalla L. R. 31/1995, che dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'art. 42 della L. R. 24/1983, come modificata dalla L. R. n. 31/1995, che recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";

- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- l'art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...";
- l'art. 103 del D. lgs. n. 152/06 che dispone il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, ... a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ...";
- l'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., – che attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;

Premesso che:

- il SUAP del Comune di Galatina, con nota PEC, acquisita al protocollo provinciale n° 21368 del 23.06.2020, ha trasmesso l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti dalle superfici scolanti dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio sita alla S. P. Tangenziale Est dir. Lecce, su lotto censito in Catasto al Foglio 95 p.lla 914;

Rilevato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R. R. n. 26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R. R. n. 26/2013 prevede, all'art 2 comma 2:
 - l'obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento, ai fini irrigui, domestici o industriali, salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
 - il rispetto dei limiti di cui al D. M. n. 185/2003, riportati nella Tab. 1 dell'Allegato 1 al R. R. n. 8 del 18/04/2012, per le sole acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne per le fattispecie di cui al Capo II del R. R. n. 26/2013;
- il R. R. n. 26/2013 prevede, all'art 10, commi 1, 2 e 4, per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico sul suolo (Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006), e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, opportunamente trattate, nel caso ci sia eccedenza delle stesse per gli usi consentiti, possono essere recapitate in rete fognaria nera, nel rispetto delle prescrizioni regolamentari del Soggetto Gestore;
- le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, se recapitano in fognatura separata, sono soggette alle prescrizioni del Soggetto gestore della fognatura, ai sensi dell'art 10, c. 4, del R. R. n. 26/2013, è fatto altresì divieto, per queste acque, di immetterle nella fogna nera ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del predetto regolamento;

Considerato che:

- nel progetto per la realizzazione dell'impianto di che trattasi, è stato previsto, previa grigliatura, la realizzazione di un pozzetto scolmatore, che consentirà di separare le acque di prima dalle acque di seconda pioggia;
- **le meteoriche di prima pioggia**, saranno avviate ad apposita vasca di raccolta, a perfetta tenuta stagna, e sottoposte, entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorico, al trattamento depurativo, di dissabbiatura e disoleazione con filtro a coalescenza, da impianto dedicato GN3, per essere, successivamente convogliate, previo pozzetto di controllo, a vasca di accumulo per riutilizzo ad uso irriguo;

- le meteoriche di seconda pioggia, saranno sottoposte, direttamente, a un trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione, effettuato da altro impianto mod. GN40, quindi, scaricate in trincea disperdente;
- le acque reflue industriali rivenienti dall'autolavaggio verranno trattate in impianto di depurazione a "ciclo chiuso", con le fasi di grigliatura, dissabbiatura, disoleazione e fitodepurazione, una volta depurate verranno riutilizzate nel lavaggio;

Visti altresì:

- gli elaborati scritto-grafici allegati all'istanza;
- la ricevuta di versamento effettuata su bollettino di ccp intestato a Provincia dei Lecce del 03.06.2020 per l'importo di € 258,23, a titolo di deposito di procedibilità della domanda;
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/2013: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- la L. R. n. 17/2007;
- il D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento

DETERMINA

- Adottare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva del titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. a):

autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi dell'art. 113 del D. L.vo n. 152/2016 e dell'art 10 del R. R. n. 26/2013,

a favore della ditta **Società Carriero Energy srl**, p.i. 04349280752 con sede in Monteroni di Lecce (LE), via Spaccante, 24, per la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio sita nel **Comune di Galatina (LE)**, alla **S.P. Tangenziale Est dir. Lecce**, alle seguenti condizioni:

1. **trasmettere alla Provincia di Lecce**, esclusivamente all'indirizzo PEC: **ambiente@cert.provincia.le.it**
 - copia del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere o certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni dalla sua emissione;
 - unitamente agli elaborati "as built" dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche o la dichiarazione della direzione lavori di conformità degli elaborati prodotti in sede di autorizzazione con quanto realizzato;
 - le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
2. **ad opere ultimate, scaricare mediante trincea disperdente, le acque meteoriche di dilavamento depurate**, come da allegata planimetria;
3. effettuare il trattamento di depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
4. rispettare, per le acque meteoriche di prima pioggia, i limiti allo scarico di cui al D. M. 185/2003 e riportati nella Tab. 1 dell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012 (uso irriguo);
5. rispettare, per le acque meteoriche di seconda pioggia, i limiti allo scarico di cui alla Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (subirrigazione o trincea disperdente o pozzo anidro);
6. rispettare il divieto di scarico, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rivelabilità delle metodiche di rilevamento;
7. **mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;**

8. eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
9. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
10. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D. M. 10.05.96 n. 392;
11. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R. R. n. 26/2013, l'ARPA, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione degli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c.6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data del rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, c. 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 59/2013 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 parte terza del D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.
- **Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Galatina suap.le@cert.camcom.it facendo riferimento al seguente codice: PRATICA N. 04349280752-11062020-1555 - SUAP 2159 - 04349280752 SOCIETA' CARRIERO ENERGY SRL.**
- ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 4 c.7 del D.P.R. n. 59/2013.
- **Il presente provvedimento sarà notificato ai seguenti soggetti per le attività di loro competenza:**
- | | |
|---|--|
| Società Carriero Energy srl | carrieroenergysrl@pec.it |
| Polizia Provinciale | poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it |
| Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce | dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it |
| ARPA Puglia - Dap di Lecce | dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it |
| Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce | sle41034@pec.carabinieri.it |
- Pubblicare il presente atto, per estratto, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Allegato: Planimetria dell'impianto con sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche.

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Il Dirigente

Luigi Pietro Tundo / INFOCERT SPA

